



# COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 214  
del 13/12/2011

**OGGETTO: Modifica articolo 69 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi.**

L'anno duemilaundici, addì tredici del mese di dicembre alle ore 12.25 Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme previste.

Presiede l'adunanza **DOMENICO LEREDE**, nella sua qualità di Sindaco pro tempore e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1	<b>LEREDE Domenico</b>	Sindaco	X	
2	<b>LA TOSA Rita</b>	Assessore	X	
3	<b>CANNAS Giampaolo Massimo</b>	Assessore	X	
4	<b>STOCHINO Paolo</b>	Assessore	X	
5	<b>MASCIA Severina</b>	Assessore	X	
6	<b>CAU Pietro Paolo</b>	Assessore	X	
7	<b>LADU Marcello</b>	Assessore	X	
		<b>Totale n.</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Partecipa il dott. Giacomo Mameli, nella sua qualità di Segretario Comunale.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**PREMESSO** che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

**PREMESSO:**

- che il personale dipendente, il Segretario Comunale e gli amministratori effettuano per conto dell'ente, trasferte in località fuori dal territorio comunale;
- che per tali trasferte, essi utilizzano i mezzi di loro proprietà quando quelli dell'ente non sono disponibili;
- che l'effettuazione delle medesime è autorizzata preventivamente dal competente Responsabile dell'Area competente, dal Segretario Comunale o dal Sindaco;
- che l'articolo 41 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie Locali del 14 Settembre 2000, disciplina il trattamento di trasferta spettante ai dipendenti comunali che prestano la loro attività in località distante più di 10 km dal posto di lavoro;
- che l'articolo 47 del C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001, che disciplina il trattamento di trasferta spettante al segretario comunale che presta la sua attività in località distante più di 10 km dal posto di lavoro;
- che l'articolo 84, commi 1 e 2 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'articolo 2, comma 27, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e dal decreto del Ministero dell'interno in data 12 febbraio 2009 che disciplinano il trattamento di missione degli Amministratori comunali;

**VISTI:**

- l'articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;
- la legge 26 luglio 1978, n. 417 ed in particolare gli articoli 8 e 9;
- l'articolo 41 comma 4 del CCNL 14/9.2000 il quale recita:” Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tali casi si applica l'articolo 43 commi 2 e seguenti, e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a9, eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina verde per ogni Km”;

**CONSIDERATO**

che l'articolo 6 comma l'articolo 6 comma 12 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122 del 30 Luglio 2010 ha disposto la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1, comma 2 del D.Lgs 165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge succitate: articolo 15 l.836 del m18/12/1973, articolo 8 l.26/7/1978, n. 417, che disciplinano l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'articolo 15 l.836/1973, nonché delle disposizioni contenute nei CCNL disciplinanti il medesimo tema e conseguentemente per quanto attiene i comuni, articolo 41 comma 4, del CCNL 14/9/2000;

- l'articolo 5 comma 9 della stessa legge, ha modificato l'articolo 84 del T.U.E.L. sopprimendo il rimborso forfetario ed onnicomprensivo delle spese diverse da quelle di viaggio previsto dal decreto Ministeriale del 12 febbraio 2009;

**ACCERTATO**

Che, per quanto riguarda i rimborsi spese oltre a quelle di viaggio spettanti agli Amministratori è stato emanato il decreto del Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'accordo di conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 Agosto 2011 pubblicato sulla G.U. n. 256 del 3/11/2011, che al fine di assicurare un'applicazione uniforme da parte degli enti locali in materia di rimborso delle spese di missione (vitto e alloggio) ha stabilito:

**ART. 1 Oggetto**

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli amministratori degli enti locali, di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in ragione del proprio mandato, si svolgono le funzioni pubbliche.

2. Agli amministratori di cui al comma 1 spetta il rimborso delle spese e di soggiorno effettivamente sostenute e documentate, in misura comunque non superiore a quanto previsto dal presente decreto.

#### ART. 2

##### Rimborso delle spese di viaggio

1. In occasione di missioni istituzionali svolte fuori dal capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza, gli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di viaggio entro i limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente del computo Regioni – autonomie locali.

#### ART. 3

##### Rimborso delle spese di soggiorno

1. In occasione delle missioni istituzionali di cui all'art. 2, agli amministratori degli enti locali spetta il rimborso delle spese di soggiorno in misura non superiore ai seguenti importi :
  - a) €.184.00 per un giorno di missione fuori sede con pernottamento;
  - b) €.160,00 per missioni fuori sede che non superino 18 ore e che prevedono un pernottamento,
  - c) €. 52.00 per missioni di durata inferiore a 6 ore, in luoghi distanti almeno 60 Km. Dalla sede di appartenenza.
2. La durata delle missioni comprende i tempi occorrenti per il viaggio.
3. Il criterio della distanza chilometrica indicato al comma 1, lettera d), è derogato in presenza di apposita discrezione dell'amministratore locale con la quale si attesta l'avvenuta consumazione di un pasto . In tal caso la misura massima del rimborso pari ad un euro 58.
4. Le misure fissate ai sensi del comma 1 non sono cumulabili.
5. La liquidazione del rimborso delle spese di cui all'art. 2 e al presente articolo è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'amministratore, corredata dalla documentazione delle spese di viaggio e di soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e le finalità della missione.

#### ART. 4

##### Rinvio all'autonomia normativa degli enti locali

1. ferme restando le tipologie di missioni previste dall'art. 3, comma 1, gli enti locali possono, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi . gli enti disestanti e gli enti in condizione deficitaria strutturale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, applicano una riduzione non inferiore al 5% agli importi dei rimborsi di cui all'art. 3.

#### ART . 5

##### Abrogazione

- 1 .E' abrogato il decreto del ministero dell'interno e del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2009, recante la fissazione della misura del rimborso delle spese sostenute degli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali .

#### **RILEVATO**

che per quanto riguarda i rimborsi spese spettanti ai dipendenti, sono intervenuti, al fine di agevolare le suddette disposizioni:

La Corte dei Conti, Sezione regionale per la Lombardia, con la Deliberazione n. 949 del 12 Ottobre 2010;

La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 Ottobre 2010;

La Corte dei Conti, Sezione regionale per la Toscana, con la Deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 Novembre 2010;

Successivamente, la Corte dei Conti, Sezione regionale per la Lombardia, con la Deliberazione n. 1028/2010/PAR del 30 Novembre 2010 e quella della Toscana, avendo rilevato che sull'argomento vi era difforme indirizzo interpretativo tra Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti hanno deciso di deferire alle sezioni Riunite il problema data la particolare rilevanza del problema delle missioni;

### **ACCERTATO CHE**

- La Corte dei Conti a Sezioni riunite con la Deliberazione n. 8/2011 ha previsto che: " Il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni.  
Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno provvedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio un rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi";
- Alla luce di questo ultimo orientamento, si rende necessario disciplinare l'entità del rimborso da riconoscere ai dipendenti aderendo a quanto espresso nella Deliberazione n. 8/CONTR/11 nel caso in cui sia autorizzabile l'utilizzo del mezzo proprio, quando non è possibile l'utilizzo di un mezzo di servizio di proprietà comunale per le missioni in località non servite dai mezzi pubblici, o servite, ma con orari incompatibili con le esigenze di servizio, eventuali altre fattispecie, potranno essere autorizzate dal Responsabile dell'area sulla base della peculiarità della missione, avendo sempre cura di valutare la convenienza della soluzione da adottare;
- La Corte dei Conti a Sezioni riunite con la successiva Deliberazione n. 9/2011 ha ritenuto che l'articolo 45, comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 non sia stato reso inefficace dall'entrata in vigore dell'articolo 6, comma 12 della legge 122/2010 stante la diversità della fattispecie. Infatti il rimborso previsto dall'articolo 45 comma 2 del CCNL intende sollevare il segretario comunale dalle spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è chiamato ad espletare le funzioni.(Spese sostenute dal segretario titolare di segreteria convenzionata;

### **ATTESO CHE**

lo scopo della normativa è quello di ridurre le spese della P.A. introdotte con la manovra estiva del 2010, volte a riconoscere al massimo gli oneri che in concreto l'ente avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto nell'ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto. Gli eventuali danni in violazione di tali norme possono essere richieste dinanzi al giudice competente fornendo le prove del comportamento dannoso;

### **CONSIDERATA**

- soprattutto la sede geografica particolarmente disagiata del nostro paese rispetto ai centri cui si rendono necessarie le missioni del personale dipendente per lo svolgimento di funzioni istituzionali - a titolo esaustivo (Catasto, Prefettura, Tribunale, Tribunale dei Minori, Regione, Agenzia Entrate, Corsi vari di formazione) -, le lunghe distanze chilometriche, le strade tortuose per arrivarci;
- l'incompatibilità del ricorso ai mezzi pubblici con l'organizzazione del lavoro anche in considerazione del fatto che gli orari dei collegamenti con i mezzi pubblici è inconciliabile con lo svolgimento della missione e se utilizzati costringono i dipendenti inviati in missione a prolungare o anticipare l'orario di servizio talvolta anche con conseguenti maggiori spese di vitto e alloggio;
- il parco macchine dell'Ente a disposizione dei dipendenti è ridottissimo;
- l'effettuazione della missione con l'utilizzo del mezzo proprio, nel caso in cui i mezzi dell'Amministrazione non siano disponibili e gli orari dei mezzi pubblici non coincidenti con i motivi di servizio, risulta economicamente più vantaggiosa perché nella maggior parte dei casi consente di effettuare le trasferte all'interno degli orari di servizio;
- nel caso di mancata autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio pur in assenza di disponibilità dei mezzi comunali i dipendenti non potrebbero assicurare l'espletamento del servizio che ha reso necessaria la missione;

### **RITENUTO**

equo riconoscere ai dipendenti comunali nel caso di missioni effettuate con l'utilizzo dei mezzi propri per le motivazioni su esposte, data l'impossibilità per l'ente di reintrodurre, attraverso la regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato articolo 8 della legge 417/1988;

**VISTO** l'articolo 69 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi e dotazione organica" che disciplina i viaggi e le missioni dei dipendenti;

**RITENUTO** pertanto modificare e aggiornare l'articolo succitato;

**TUTTO CIO'** premesso;

Con voti unanimi favorevoli espressi a votazione palese

## **DELIBERA**

**DI DARE ATTO** che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**DI STABILIRE** che

1. agli Amministratori comunali verranno riconosciute le spese di viaggio, e quelle effettivamente sostenute nelle misure fissate dal decreto del Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'accordo di conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali nella seduta del 4 Agosto 2011 pubblicato sulla G.U. n. 256 del 3/11/2011 indicate in premessa che qui si intendono trascritte
2. ai dipendenti nei casi strettamente necessari di utilizzo del proprio mezzo, in cui non sia possibile l'utilizzo del mezzo pubblico ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, verrà riconosciuto il rimborso pari al costo dei mezzi pubblici di trasporto;

**DI FORMULARE** l'articolo 69 del "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e dotazione organica" come segue:

### "Articolo 69 – Viaggi e missioni "

1. Non è richiesta autorizzazione per le missioni del Sindaco;
2. Le missioni degli Amministratori Comunali sono autorizzate dal Sindaco mentre quelle dei Consiglieri sono autorizzate dal Presidente del Consiglio"
3. Le missioni del Segretario Comunale sono autorizzate dal Sindaco;
4. Il Segretario Comunale autorizza le missioni dei Responsabili di Area e questi ultimi quelle dei dipendenti incardinati nella propria struttura.
5. L'utilizzo del proprio automezzo deve essere limitato ai soli casi strettamente necessari.
6. Alla liquidazione del rimborso spese spettanti provvede il Responsabile di Area al quale è stato affidato il budget sulla base delle tabelle presentate, nel rispetto dell'obbligo di astensione per la liquidazione delle missioni proprie;
7. Misura dei rimborsi:
  - A. Amministratori comunali verrà riconosciuto, il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per il viaggio e nel caso dell'utilizzo del proprio automezzo il rimborso sarà pari a 1/5 del costo della benzina oltre al rimborso delle spese per il vitto e alloggio e tale rimborso non dovrà superare le misure dettate dal D.M. del 4 Agosto 2011 riportato integralmente nella premessa;
  - B. Dipendenti comunali: verranno rimborsate le spese di viaggio, vitto e alloggio effettivamente sostenute nei limiti vigenti, oltre al riconoscimento nel caso dell'utilizzo del mezzo proprio, del rimborso del prezzo del biglietto dei mezzi pubblici di trasporto (in ambito regionale costo del biglietto dell'autobus)";
  - C. Al Segretario titolare della Segreteria convenzionata, spetta il rimborso spese come stabilito dall'articolo 45, comma 2 del CCNL 16 maggio 2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, e disciplinato dalla convenzione in atto tra i Comuni convenzionati;

**DI DARE** atto infine che, il presente atto viene adottato al fine di garantire le finalità del nostro Ente, con l'assicurare le particolari esigenze di servizio dei dipendenti non conseguibili o più difficilmente conseguibili con diverse modalità organizzative e assicurare inoltre il buon andamento delle Pubbliche Amministrazioni, costituzionalmente sancito;

**DI DARE INDIRIZZO:**

Ai responsabili dell'Area Amministrativa e Finanze e Tributi per l'adozione degli adempimenti di competenza di ciascuno.



**Letto, approvato e sottoscritto:**

IL SINDACO  
F.to dott. Domenico Lerede

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to dott. Giacomo Mameli

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267  
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali**

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti hanno espresso i pareri di cui al seguente prospetto:

<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Tortoli, il 07/12/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela
<b>PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE</b>	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Tortoli, il 07/12/2011 il responsabile dell'area F.to dott.ssa Bucci Daniela

Il Sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi della Legge regionale 13/12/1994 n. 38 e ss.mm.

**A T T E S T A**

Che copia della presente deliberazione è stata affissa in data 15/12/2011 all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmessa ai capigruppo consiliari (Prot n. 27828 del 15/12/2011).

Tortoli, 15/12/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo

**Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio**

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva.

- decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile;
- perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R.38/94, dell'art. 2 del D.A. 360/2002 e dell'art. 2 del D.A. 3/2004, sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;
- decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti ed elementi istruttori richiesti con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (art. 33 della L.R. 38/94);
- che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ per i seguenti motivi \_\_\_\_\_ -

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott. Mameli Giacomo